

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Programma Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4
“Un’Europa più sociale” Regolamento (UE)
n. 2021/1060
Regolamento (UE) n. 2021/1057

FAQ - Avviso n. 23/2024 “Occupazione Donna”

Alla data del 14 gennaio 2026 risposta alle domande frequenti sull’Avviso 23/2024 – Occupazione Donna

D. – Quali tipi di aziende possono ospitare i tirocini? E’ possibile inserire un’azienda che non abbia dipendenti e numero REA?

R. – Secondo quanto previsto dall’art. 6 azione 3 dell’Avviso, il tirocinio può essere svolto presso aziende di natura privata, PMI, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed enti del terzo settore, secondo i limiti numerici previsti dalla vigente normativa. Nel caso di ente ospitante che non abbia dipendenti si possono inserire al massimo due tirocinanti

D. - all'articolo 4 sono indicati come soggetti che devono partecipare all'ATI/ATS, l' Agenzia per il lavoro (capofila) e l'Ente di formazione accreditato per la macrotipologia formativa Formazione Continua e Permanente. L'ente di formazione deve essere uno solo oppure è possibile costituire una ATI/ATS con più enti formativi?

R. - Con riferimento alla costituzione di ATI/ATS e consorzi, si precisa che è possibile prevedere, oltre all'Agenzia per il lavoro come capofila, il coinvolgimento fino a due enti di formazione e due enti del terzo settore nel caso in cui l'associazione presenti due istanze a valere su due ambiti territoriali diversi. In tal caso, un ente di formazione/ente del terzo settore parteciperà alla realizzazione di un progetto in una provincia e l'altro ente di formazione/ente del terzo settore parteciperà alla realizzazione di un progetto in un'altra provincia.

D. - E’ possibile inserire nel progetto due sedi operative dello stesso ente nelle quali si svolgeranno i servizi al lavoro?

R. - Se un’Agenzia per il lavoro ha più sedi accreditate nella stessa provincia, può indicare più di una sede per lo svolgimento dei servizi per il lavoro

D. - Con riferimento all’art. 5 “Destinatarie” e alle disposizioni relative ai progetti rivolti a donne inserite o che abbiano superato il percorso di accompagnamento all’uscita dalla condizione di vittima di violenza, ai fini dell’ammissibilità delle destinatarie, è sufficiente il requisito del domicilio sul territorio della Regione Siciliana da almeno sei mesi, anche in assenza di residenza anagrafica nella provincia di attuazione del progetto, nel caso di donne ospitate presso case rifugio, case di accoglienza o strutture gestite da Centri Antiviolenza iscritti all’Albo regionale ex L.R. 22/86?

R. - Sì, poiché l'Avviso all'art. 5 prevede che "le destinatarie devono essere residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della pubblicazione del presente Avviso"

D. - Il domicilio certificato dal Centro Antiviolenza partner di progetto si può considerare titolo idoneo al soddisfacimento del requisito territoriale previsto dall'Avviso, tenuto conto della specificità dei percorsi di protezione e della mobilità territoriale connessa alle misure di sicurezza per le vittime di violenza?

R. - Il requisito territoriale per la presentazione delle istanze viene definito in relazione alla sede di svolgimento del tirocinio. Per quanto riguarda il domicilio delle destinatarie, nel caso di progetti che rientrano nella riserva del 20%, una certificazione rilasciata dal Centro Antiviolenza partner del progetto può considerarsi come idoneo documento per la certificazione del domicilio delle destinatarie.

D. - La coerenza territoriale dell'intervento si può ritenere rispettata qualora le attività progettuali, ed in particolare i tirocini extracurricolari (Azione 3), siano svolti presso soggetti ospitanti con sede operativa nella provincia in cui le destinatarie risultano domiciliate al momento dell'avvio delle attività?

R. - La coerenza territoriale viene rispettata se la sede di svolgimento del tirocinio è nella stessa provincia di residenza/domicilio delle destinatarie.

D. - Le attività formative previste dall'Azione 2 devono essere erogate esclusivamente in presenza, oppure è ammessa, in tutto o in parte, l'erogazione in modalità a distanza (FAD) o in modalità mista/blended, nel rispetto del vigente Vademecum per l'attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 e delle disposizioni regionali applicabili? In caso di eventuale ammissibilità della formazione a distanza o mista, quali sono le condizioni, i limiti e le modalità autorizzative?

R. - Le attività formative possono essere svolte sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto dalle disposizioni al punto 5.2 Formazione a distanza (FaD)/E-learning del vigente Vademecum per l'attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, tenuto conto delle finalità didattiche previste dall'Avviso, dalle valutazioni dei docenti e di normative specifiche in relazione agli apprendimenti (es. formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro)

D. - Ai fini del riconoscimento della spesa, la formazione viene considerata ammissibile esclusivamente sulla base delle ore effettivamente erogate in presenza e della frequenza documentata delle destinatarie, ovvero anche in relazione ad eventuali modalità alternative di erogazione?

R. - In base alle modalità di erogazione della formazione, il riconoscimento della spesa si basa sulle previsioni e documentazione indicata nel Vademecum per l'attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027.

D. - Un soggetto proponente avente sede legale e partita IVA in una provincia della Regione Siciliana (es. Palermo), ma in possesso dei requisiti di accreditamento richiesti e delle sedi occasionali da autorizzare, può presentare una proposta progettuale riferita ad un ambito provinciale diverso da quello in cui è localizzata la sede legale o la partita IVA, fermo restando quanto previsto dall'Avviso in materia di territorialità e con riferimento alla sede operativa del soggetto ospitante il tirocinio (Azione 3)?

R. - L'Agenzia per il lavoro, in quanto soggetto capofila, può presentare un'istanza con indicazione dell'ambito territoriale nella provincia/province in cui ha sedi accreditate. Si precisa che il requisito dell'accreditamento per l'erogazione di servizi per il lavoro deve essere posseduto al momento di presentazione dell'istanza come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

D. - Nell'ambito dell'Avviso, il riferimento ai "giovani" deve intendersi come categoria generale (indipendentemente dal genere), oppure tale riferimento è da considerarsi circoscritto esclusivamente alle giovani donne, in coerenza con la finalità principale dell'Avviso volta a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro?

R. - Ai fini dell'Avviso, il riferimento all'occupazione/inserimento professionale di "giovani" è da intendersi in relazione alle destinatarie dell'Avviso che sono donne di età compresa tra i 18 e 56 anni.

D. – Nel caso in cui le destinatarie siano donne in situazione di svantaggio perché vittime di violenza, si chiedono delucidazioni in merito al coinvolgimento dei Centri Antiviolenza, previsto esplicitamente dall'art. 6 – Caratteristiche degli interventi ammissibili - per le Azioni 1 e 4, e alla valorizzazione di tale coinvolgimento all'interno del piano finanziario, considerando che nella "sezione 4 della piattaforma - Competenze dei componenti dell'associazione" è esplicitamente richiesto di indicare la partecipazione finanziaria, in Euro e in percentuale, del Centro Antiviolenza presente nell'ATS?

R. - In relazione al coinvolgimento degli operatori/esperti dei Centri Antiviolenza, parte dei raggruppamenti (ATI/ATS/consorzi) per lo svolgimento dei progetti ove le destinatarie siano donne svantaggiate vittime di violenza, è previsto che i Centri Antiviolenza identifichino le destinatarie, partecipino all'orientamento in entrata ed in uscita in base alle figure professionali presenti al loro interno e assicurino il sostegno necessario alle destinatarie lungo il percorso. La quantificazione degli importi finanziari da riconoscere ai Centri Antiviolenza resta competenza di ogni singolo raggruppamento in relazione alla divisione delle competenze poiché non vi sono limiti specifici indicati nell'Avviso.

D. - Per la partecipazione al progetto è necessaria per i Centri antiviolenza la costituzione di una ATS o è sufficiente l'adesione formalizzata con l'Allegato 5?

R. – I Centri Antiviolenza possono partecipare ai progetti come parte di un raggruppamento - ATI/ATS o Consorzio